

Citta' metropolitana di Torino

Subingresso della Idro Ressia srl alla Cuorgnè s.r.l. nella concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico in Comune di Cuorgnè

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 167-2272 del 28/02/2017 ;

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che la Società Idro Ressia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), via Prati n. 16, P.I. 02434400228, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Cuorgnè S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Galleria Santa Babila n. 4b, P.I. 07214160967, ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 886-42979/2015 del 17/12/2015, relativa alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del Canale "Centrale di Valle", della medesima Società, in Comune di Cuorgnè (TO), in misura di litri/s massimi 5.700 e medi 4.170, ad uso energetico, per produrre, sul salto di mt 4,86, la potenza nominale media di kW 198,8, con restituzione nel laghetto di Ressia, dello stesso Comune (Pr. prov. 316/232 – Cod. Ut.: TO-02866);
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 886-42979/2015 del 17/12/2015 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Soc. Idro Ressia S.r.l.;
- 5) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- 6) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informativo Regionale delle Risorse Idriche (SIRI).

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... omissis ...)"